



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

C.F.: 80003450592 – P.IVA: 00935550590
PEC: servizio.finanze@pec.comunediaprilias.gov.it

F.A.Q. n° 1

Nota di chiarimento in ordine al bando per aggiudicazione del servizio di Supporto organizzativo e gestionale all'Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e coattiva e per l'attività di recupero dell'evasione/elusione delle entrate del Comune di Aprilia. CIG: 7115486CCA

In ordine al bando di cui all'oggetto (Determinazione RSUA n° 55 del 21.06.2017), ai sensi dell'Art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessario procedere alla pubblicazione della presente nota di chiarimento (F.A.Q.) al fine di rendere edotti gli operatori economici interessati su alcuni aspetti procedurali per l'ammissione delle offerte e la valutazione delle stesse.

Pertanto, a seguire vengono riproposte le richieste di chiarimento pervenute dagli operatori economici e le conseguenti precisazioni e/o interpretazioni che andranno ad integrare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la *lex specialis* del disciplinare.

DOMANDA N° 1

“Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, sono cortesemente a richiedere i dati relativi al carico delle entrate oggetto del servizio, mediante la compilazione dell'allegata scheda informativa.” - Unitamente alla richiesta viene presentato un allegato sul quale compilare tutti i dati circa la popolazione, i tributi gestiti, dati sulla riscossione, ecc...

RISPOSTA N° 1 INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In relazione al quesito 1, si chiarisce preliminarmente che il bando attiene l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione e che il pagamento del servizio medesimo, come specificato all'Art. 1.6 del Capitolato d'Oneri, è stabilito, a seguito di ribasso d'asta, in misura fissa annuale, indipendentemente dall'entità e dagli importi che sottendono l'attività di riscossione e accertamento dei tributi dell'Ente.

Pertanto, non essendo previsto al compenso in misura percentuale rispetto alla somme dovute o riscosse, o in qualche modo legato alle medesime, non vi è ragione per evidenziare in questa sede i dati gestionali che caratterizzano la riscossione dei tributi locali dell'Ente.

In secondo luogo, appare opportuno precisare come la richiesta presentata dalla ditta è del tutto “irricevibile”, in quanto, al fine di garantire l'equità di trattamento e la massima trasparenza nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, non sarebbe possibile comunicare compilare il questionario allegato a beneficio della sola ditta richiedente.

DOMANDA N° 2

“Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, (...) si chiede di voler confermare che rientrano nel rimborso spese, e non nel compenso annuale fisso, anche le spese postali riferite alla posta ordinaria per l’invio di comunicazioni, avvisi di pagamento TARI, avvisi di pagamento TOSAP permanente, avvisi di pagamento ICP permanente, etc.”.

RISPOSTA N° 2 INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In relazione al quesito 2, si specifica che tutte le spese di postalizzazione attinenti alla riscossione ordinaria dei tributi locali, si qualificano come costi accessori necessari al perfezionamento dell’attività in argomento e come tali sono a carico dell’Ente Comunale.

DOMANDA N° 3

“Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, (...) si chiede di conoscere se l’eventuale copertina e l’indice analitico siano escluse dal computo delle 50 facciate.”.

RISPOSTA N° 3 INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In relazione al quesito 3, si specifica che sia la copertina che l’indice analitico sono escluse dal computo delle n° 50 facciate previste dal Disciplinare di gara.

DOMANDA N° 4

“Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, (...) si chiede di confermare (così come inteso dalla scrivente) se il requisito di cui al punto 6.3. f) del disciplinare di gara afferenti “servizi di gestione della riscossione coattiva dei suddetti tributi, con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi in almeno 5 (cinque) Comuni o Città Metropolitane, di cui almeno 1 (uno) con popolazione pari o superiore a 70.000 abitanti ..” può ritenersi soddisfatto dalla scrivente avendo espletato il servizio richiesto presso un comune di pari classe come il Comune di Potenza con un popolazione pari 67.211.

RISPOSTA N° 4 INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

In relazione al quesito 4, si specifica che le disposizioni al punto 6.3 lett. f) del Disciplinare di gara non faranno riferimento alle tipologie di Enti Locali, intese come “classi”, bensì definiscono i termini di rispetto del requisito specificando puntualmente l’ammontare della popolazione. Pertanto, nel caso di specie, aver prestato il servizio presso il Comune di Potenza, con una popolazione pari a 67.211, non soddisfa il requisito in argomento.

Ad integrazione della *lex specialis*, si specifica che i limiti minimi di abitanti devono essere intesi nel senso della “popolazione residente alla data del 1° gennaio 2016” così come rivenienti dai sistemi informatici dell’ISTAT.

In conclusione, si rammenta che i chiarimenti e le regole interpretative sopra riportati, costituiscono, ai sensi dell'Art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di cui al Disciplinare di Gara.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Francesco Battista